POLIZZA DI ASSICURAZIONE
ALL RISK OPERE D'ARTE

La presente polizza è stipulata tra

COMUNE DI PRATO
Piazza del Comune 2
59100 PRATO
PI/CF 84006890481

e

Società Assicuratrice
Agenzia di
.
.

Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del:	**31/12/2015**
Alle ore 24.00 del:	**31/12/2020**

Con scadenze dei periodi di assicurazione
successivi al primo fissati

Alle ore 24.00 di ogni	**31/12**

Descrizione ubicazioni dei beni assicurati

COMUNE DI PRATO			
Sedi varie come sottospecificato			
Valore beni assicurati	***€ 970.000,00***	**Valori soggetti alla disciplina di cui al decreto 42/**	***€ 15.405.000,00***
Base di valutazione:	**primo rischio assoluto**		

<u>Opere collocate all'interno</u>
Le opere sono collocate presso le seguenti ubicazioni

- Museo di Pittura Murale in san Domenico- Piazza San Domenico
- Palazzo Comunale , Piazza del Comune Prato
- Immobile Santa Caterina, Via Santa Caterina 17 Prato
- Deposito Materiale Sant'Ambrogio , Piazza Mercatale Prato
- Deposito materiale Palazzo Pretorio, Piazza del Comune 2 Prato
- Biblioteca Comunale Lazzerini , Via Puccetti 3 Prato

<u>Opere collocate all'esterno</u>
Vedi report allegato

A titolo esemplificativo e non limitativo si precisa che le opere di cui alla presente assicurazione si intendono

- Sculture, stampe, disegni
- Quadri, mosaici, dipinti e arazzi
- Libri , incunaboli, manoscritti, pergamene , periodici, carteggi, documenti storici,
- Monete, pietre, perle, materiali preziosi, collezioni in genere
- Armi, uniformi, cimeli, manifesti
- Arredi, strumenti musicali, globi
- Beni archeologici, vetri, vasellami, maioliche
- Figurine e pubblicità d'epoca

1. INDICE

Sezione 1. Norme che regolano il contratto in generale 4
Art. 1.1 Definizioni 4
Art. 1.2 Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio –Aggravamento del rischio - Buona fede - Diminuzione del Rischio 5
Art. 1.3 Assicurazione presso diversi Assicuratori 5
Art. 1.4 Durata del contratto 5
Art. 1.5 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia 6
Art. 1.6 Regolazione del premio 6
Art. 1.7 Recesso a seguito di sinistro 6
Art. 1.8 Modifiche dell'assicurazione 6
Art. 1.9 Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società 6
Art. 1.10 Oneri fiscali 6
Art. 1.11 Foro competente 6
Art. 1.12 Interpretazione del contratto 7
Art. 1.13 Ispezione delle cose assicurate 7
Art. 1.14 Assicurazione per conto di chi spetta 7
Art. 1.15 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza 7
Art. 1.16 Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio 7
Art. 1.17 Contiguità e vicinanze pericolose 7
Art. 1.18 Coassicurazione e delega 7
Art. 1.19 Clausola Broker 8
Art. 1.20 Posta certificata 8
Art. 1.21 Tracciabilità dei flussi 8
Art. 1.22 Rinvio alle norme di legge 8
Sezione 2. Condizioni generali di Assicurazione valide per tutte le sezioni 9
Art. 2.1 Oggetto dell'Assicurazione 9
Art. 2.2 Operatività in caso di furto 9
Art. 2.3 Esclusioni 9
Art. 2.4 Obblighi in caso di sinistro 9
Art. 2.5 Procedura per la valutazione del danno 10
Art. 2.6 Mandato dei periti 10
Art. 2.7 Determinazione dell'indennizzo 10
Art. 2.8 Assicurazione a Primo Rischio Assoluto 11
Art. 2.9 Limite massimo di indennizzo 11
Art. 2.10 Pagamento dell'indennizzo 11
Art. 2.11 Recupero degli oggetti di cui alla denuncia di sinistro 11
Art. 2.12 Colpa Grave 11
Art. 2.13 Variazioni Climatiche 11
Art. 2.14 Rinuncia alla rivalsa 12
Sezione 3. Garanzia Giacenza 13
Art. 3.1 Condizioni per l'efficacia della garanzia giacenza. Gestione dei sistemi di sicurezza 13
Art. 3.2 Furto commesso dai dipendenti 13
Art. 3.3 Furto con destrezza 14
Art. 3.4 Rottura accidentale di oggetti fragili 14
Art. 3.5 Estorsione 14
Art. 3.6 Giacenza e trasporto verso restauratori 14
Art. 3.7 Esclusione per opere all'aperto 14
Art. 3.8 Calcolo del premio 14
Art. 3.9 Disposizione finale 14
Sezione 4. Garanzia Trasporto beni proprietà dell'Ente Contraente 16
Art. 4.1 Condizioni per l'efficacia della garanzia trasporto 16
Art. 4.2 Esclusione danni da vizio, difetto, insufficienza di imballaggio 16
Art. 4.3 Rottura oggetti fragili 16
Art. 4.4 Rinuncia alla rivalsa 16
Art. 4.5 Calcolo e pagamento del premio 16
Sezione 5. Garanzia "CHIODO A CHIODO" 17
Art. 5.1 Somme assicurate 17
Art. 5.2 Condizioni per l'efficacia della garanzia giacenza. Gestione dei sistemi di sicurezza 17
Art. 5.3 Condizioni della garanzia. 17
Art. 5.4 Calcolo del premio 18

Sezione 6. Costi di Restauro 18
Art. 6.01 Costi di restauro.....18

Sezione 1. Norme che regolano il contratto in generale

Art. 1.1 Definizioni

Assicurazione:	Il contratto di assicurazione
Polizza:	Il documento che prova l'assicurazione
Contraente:	Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza
Assicurato:	La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione
Società:	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici
Broker:	La AON S.p.A. quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società
Premio:	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio:	La probabilità che si verifichi il Sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne
Sinistro:	Il verificarsi dell'evento per il quale è prestata la garanzia assicurativa
Deprezzamento:	La diminuzione del valore commerciale subita dall'oggetto, dopo il restauro effettuato con l'accordo della Società, rispetto a quello che aveva immediatamente prima del sinistro
Indennizzo:	La somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro
Franchigia:	La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico
Scoperto:	La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Stima accettata:	Il valore commerciale attribuito all'oggetto di comune accordo tra le Parti
Valore dichiarato:	Il valore indicato dal Contraente o dall'Assicurato, restando a carico di questi la prova del reale valore commerciale dell'oggetto colpito da sinistro
Valore commerciale:	Il prezzo che correntemente l'oggetto ha o che potrebbe venirgli attribuito nel mercato dell'arte e dell'antiquariato
Terrorismo:	Tutti quegli atti, incluso l'uso della forza e della violenza, commessi da una o più persone che agiscano singolarmente od in gruppo, sia indipendentemente che per conto o in colegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per motivi politici, religiosi, ideologici e simili o allos copo di influenzare e/o sconvolgere assetti politici e/o istituzionali e/o religiosi o per ingenerare paura nella popolazione o parte di essa o con intenzione di influenzare qualsiasi autorità o governo
Oggetti di piccole dimensioni:	Opere con dimensioni minori a cm 30 in lunghezza e/o larghezza.
Beni	Oggetti d'arte o di particolare riconosciuto valore artistico; sculture, disegni, dipinti, quadri, acqueforti; statue, gessi , libri rari, manoscritti documenti storici, pergamene, carteggi, libri ; tessuti pregiati, tappeti pregiati, tappezzerie pregiate, arazzi; porcellane e ceramiche, oggetti di vetro decorati e non; numismatica storica ed antica; modelli; plastici o riproduzioni di particolare e riconosciuto valore scientifico o artistico; prototipi; pezzi unici od originali.armi, uniformi, cimeli, medaglie , strumenti musicali , Arredi dei musei e degli altri palazzi comunali aventi carattere storico artistico.

	Il tutto sia formanti una collezione che singoli pezzi; in genere ogni e qualsiasi oggetto od opera avente carattere storico e/o artistico

Art. 1.2 Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio –Aggravamento del rischio - Buona fede - Diminuzione del Rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione di cui agli Articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile., sempre che il Contraente o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.
La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di premio. Si precisa peraltro che non costituiscono aggravamento di rischio e, pertanto, il Contraente e/o l'Assicurato è esonerato dal darne avviso alla Società, l'assicurazione di nuovi complessi o Beni Immobili e relativi contenuti, le costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni anche negli eventuali processi di lavorazione, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni ai Beni Immobili e Beni Mobili.
Resta altresì convenuto che, a parziale deroga dell'articolo 1897 del Codice Civile, nei casi di diminuzione di rischio, nonché dei valori assicurati, la riduzione di premio sarà immediata.
La Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (escluse le imposte governative in quanto già versate all'Erario) entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione e rinuncerà allo scioglimento del contratto ed alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini dell'articolo 1897 di cui sopra.

Art. 1.3 Assicurazione presso diversi Assicuratori

Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che per gli stessi enti oggetto del presente contratto esistono o venissero in seguito stipulate altre polizze direttamente dal Contraente o da terzi che ne abbiano avuto interesse, gli eventuali danni denunciati dall'Assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi, fermo per la Società ogni altro diritto derivante a norma di Legge (art. 1910 C.C.).
Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di Sinistro, se ne è a conoscenza.

Art. 1.4 Durata del contratto

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo.

Si conviene che è in ogni caso facoltà del Contraente chiedere ed ottenere dalla Società una proroga della presente assicurazione fino al completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo 120 giorni.
La Società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 60 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa appendice ritenuta corretta.
È comunque facoltà delle Parti di disdettare la presente assicurazione alla scadenza di ciascun periodo assicurativo, mediante disdetta da inviare tramite Raccomandata a/R o PEC (posta elettronica certificata) inviata almeno 90 giorni prima della scadenza annuale.
Il Contraente, a seguiti di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012 ss.mm. e ii), si riserva di recedere dal contratto qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui la Società non sia disposta ad una revisione prezzo in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.

Art. 1.5 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in frontespizio di capitolato ancorché il premio venga versato entro i 45 giorni successivi al medesimo. I premi devono essere pagati alla Società Assicuratrice.
Anche le eventuali appendici comportanti un incasso del premio potranno essere pagate entro 45 giorni dalla data di ricezione, da parte del Contraente del relativo documento correttamente emesso dalla Società. Resta comunque inteso che l'Assicurazione decorrerà con copertura immediata dalla ore 24 del giorno indicato nel documento di variazione.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 45° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.
Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che:
• l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
• Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.
L'Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 11 e 12 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.

Art. 1.6 Regolazione del premio

Il contratto non è soggetto a regolazione premio, salvo vengano attivate le coperture assicurative previste dalla Sezione 4 e 5. In tali ipotesi di precisa che la Società provvederà alla emissione di documento riepilogativo delle attivazioni richieste ed il Contraente sarà tenuto a pagare il relativo premio entro 60 giorni dalla data di ricevimento del suddetto documento.

Art. 1.7 Recesso a seguito di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 30° giorno dal pagamento o dal rifiuto all'indennizzo, la Società ed il contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni da darsi con lettera raccomandata.
In caso di recesso da parte della Società, la stessa rimborserà al contraente i ratei di premio pagati e non goduti escluse le imposte.
La riscossione di premi, o rate di premio, venuti a scadenza dopo il recesso per sinistro o qualunque altro atto della Società e/o del Contraente, non potranno essere interpretati come rispettiva rinuncia della Società stessa a valersi della facoltà di recesso. Resta inteso che i predetti premi sono dovuti in pro-rata al periodo residuo di validità della polizza venutosi a determinare a seguito del recesso.

Art. 1.8 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.

Art. 1.9 Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte tramite posta elettronica certificata od altro mezzo (fax, posta elettronica o simili) indirizzata alla Società anche tramite il Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 1.10 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 1.11 Foro competente

Per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente polizza, è competente, a scelta del Contraente, il Foro ove ha sede la stesso oppure l'Assicurato, fatto salvo quanto previsto dal D.lgs 28/2010 ss.mm. e ii..

Art. 1.12 Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 1.13 Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 1.14 Assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di Sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

Si conviene tra le parti che, in caso di Sinistro che colpisca beni sia di terzi che del Contraente, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto.

A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione, La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

Art. 1.15 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 1.16 Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

La Società o l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto, con cadenza semestrale al 30/06 ed al 31/12 di ciascuna annualità, si impegna a fornire al Contraente per il tramite del Broker dei tabulati contenenti i dati relativi all'andamento del rischio dall'inizio del contratto assicurativo, possibilmente in formato elettronico (excel).

Tali tabulati dovranno riportare per ciascun sinistro:

- numerazione attribuita alla pratica
- data di accadimento,
- stato di gestione del sinistro (aperto / riservato / liquidato / senza seguito)
- importo liquidato o posto a riserva
- sinistri respinti (mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte).

Si precisa in proposito che:

- i predetti tabulati dovranno essere forniti entro 30gg da ciascuna delle date sopra indicate, anche in assenza di formale richiesta scritta del Contraente e/o del Broker;
- in previsione della scadenza definitiva del contratto, ed al fine di consentire l'indizione di una nuova procedura di gara, gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate;
- l'obbligo di fornire i dati in argomento permane anche successivamente alla definitiva scadenza del contratto, a fronte di formale richiesta scritta da parte del Contraente, anche per il tramite del broker, da inviarsi con cadenza annuale a far tempo dalla data di cessazione della polizza.

Art. 1.17 Contiguità e vicinanze pericolose

L'Assicurato è sollevato dall'obbligo di dichiarare se in contiguità o a distanza minore di mt. 20 dai fabbricati assicurati contenenti le cose assicurate, esistono cose o condizioni capaci di aggravare il rischio.

Art. 1.18 Coassicurazione e delega

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla Aon S.p.A. e le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e degli Assicurati dalla Aon S.p.A. la quale tratterà con l'impresa Delegataria informandone le Coassicuratrici.
In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.
Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento, se avvenuto per il tramite del broker, verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società.
La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto. Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici. Il dettaglio dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall'apposita tabella di riparto.

Art. 1.19 Clausola Broker

Alla Società Aon S.p.a in è affidata la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker, ai sensi degli articoli 108 e seguenti del D.Lgs. 209/2005 ss.mm. e ii.
Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà anche per il tramite del Broker incaricato.
Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso. Si precisa che qualora le comunicazioni del contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli Assicuratori solo dopo il consenso scritto.
Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che , con riferimento all'art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art .55 del regolamento IVASS n.05/2006 e ss. mm. ii., il Broker è autorizzato ad incassare i premi. La Società pertanto, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato.
La remunerazione del broker è a carico della Società nella misura del 4.7% sul premio imponibile. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Broker, alla Società.
Qualora, nel corso della vigenza del contratto assicurativo, il Contraente venga a definire con il Broker Aon S.p.A. . o altro Broker, una percentuale sul premio imponibile diversa di quella sopra indicata, il premio da corrispondere alla Società sarà adeguato nella stessa misura percentuale

Art. 1.20 Posta certificata

Qualora il Contraente lo richieda, La Società si obbliga all'attivazione di almeno una postazione munita di posta elettronica certificata per l'inoltro e/o ricezione delle comunicazioni relative alla gestione sinistri.

Art. 1.21 Tracciabilità dei flussi

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 ss.mm. e ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'Appalto.
Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 dell'art. 3 della legge 136/2010 ss. mm. e ii..

Art. 1.22 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di Legge.

Sezione 2. Condizioni generali di Assicurazione valide per tutte le sezioni

Art. 2.1 Oggetto dell'Assicurazione

La Società, nei limiti ed alle condizioni che seguono si obbliga risarcire i danni, materiali e diretti subiti dagli oggetti assicurati che provochino la perdita, distruzione o danneggiamento degli oggetti stessi a seguito di qualsiasi evento salvo quanto espressamente escluso dalla clausola "Esclusioni" della presente sezione.

Art. 2.2 Operatività in caso di furto

In caso di furto, tentato o consumato, la garanzia è operante a condizione che l'autore si sia introdotto nei locali contenenti gli oggetti assicurati:

a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili; equivale ad uso di chiavi false l'uso fraudolento delle chiavi autentiche;
b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
c) in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi.

Se per tutti gli oggetti assicurati o per parte di essi sono previste in polizza particolari difese interne, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati, abbia violato tali difese come previsto alla lettera a)

Art. 2.3 Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione le perdite ed i danni:

a) causati da continua esposizione a gelo, calore, variazione di temperatura o pressione, umidità, polvere od impurità dell'aria, radiazioni luminose;
b) causati da stato di conservazione, usura, progressivo deterioramento dell'oggetto assicurato, ruggine, nonché corrosione od ossidazione intrinseca dell'oggetto;
c) causati da tarli, tarme od altri insetti;
d) aventi origine diretta in un'operazione di restauro (anche se di semplice pulitura, riparazione o messa a nuovo) effettuata da persone non specializzate o con mezzi e metodologie non idonee; restano comunque esclusi i danni imputabili a difetti di qualità o mancato conseguimento dello scopo degli interventi effettuati per ripristinare, riparare o conservare gli oggetti assicurati;
e) a meccanismi, apparati elettrici od elettronici, dovuti al funzionamento o ad usura;
f) determinati o agevolati da dolo del contraente e/o assicurato;
g) causati o conseguenti a estorsioni o truffe
h) gli ammanchi o smarrimenti di qualsiasi genere, nonché la mancanza di oggetti d'arte rilevata in occasione di inventario
i) verificatisi in occasione di atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi governo od autorità di fatto o di diritto
j) verificatisi in occasione di contaminazione radioattiva, da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate da accelerazioni artificiale di particelle atomiche;
k) causati da qualsiasi arma chimica, biologica, biochimica o elettromagnetica
l) subiti dagli oggetti per effetto della loro esposizione alle radiazioni ottiche e termiche della luce, sia naturale che artificiale, impiegata per l'illuminazione degli oggetti stessi.
m) Causati a beni assicurati quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, libri e volumi in genere, manoscritti, albi, incunaboli, registri, raccoglitori da mancanza di pagine, fatta eccezione dei beni per i quali esista apposita dichiarazione rilasciata dall'Ente o da terzo professionista di comprovata esperienza attestante l'integrità degli stessi oppure qualora esista elenco dettagliato delle pagine già mancanti all'atto della sottoscrizione del rischio.

Art. 2.4 Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente deve:

a) fare quanto gli è possibile per diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società ai termini dell'art. 1914 del Codice Civile;
b) entro trenta giorni da quando ne ha avuto conoscenza darne avviso scritto al broker oppure alla Società.

Il Contraente deve altresì:

a) per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, fare nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, fornendo gli elementi di cui dispone;
b) conservare fino al verbale di accertamento del danno, le tracce e i residui del sinistro e gli indizi del reato eventualmente commesso senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto di indennità;
c) predisporre, con i tempi necessari, un elenco dei danni subiti con riferimento, alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche; la Società dichiara di accettare, quale prova dei beni danneggiati o distrutti, la documentazione contabile e/o altre scritture che il Contraente o l'Assicurato sarà in grado di esibire, o in luogo, dichiarazioni testimoniali.

Fermo restando quanto stabilito dalla presente norma, è concesso al Contraente stesso di modificare, dopo aver denunciato il sinistro alla Società, lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa dell'attività.
Inoltre, trascorsi 10 giorni dalla denuncia, se il perito della Società non è intervenuto, il Contraente ha facoltà di prendere tutte le misure del caso.

Art. 2.5 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

a) direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;

oppure, a richiesta da una delle parti :

b) fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
   I due periti dovranno nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
   Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non dovesse provvedere alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordassero sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna della parti sostiene le spese del proprio perito, mentre quelle del terzo sono ripartite a metà.

Art. 2.6 Mandato dei periti

I periti devono:

a) indagare su circostanze, natura causa, e modalità del sinistro;
b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonchè verificare se il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 4 della presente Sezione;
c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità ed il valore delgli oggetti assicurati illesi, perduti, distrutti, danneggiati;
d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese in conformità delle disposizioni contrattuali;

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Tali risultati obbligano le parti, rinunciando queste fino da osa a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di violazione dei patti contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio. La perizia collegiale è valida anche se il Perito dissenziente si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 2.7 Determinazione dell'indennizzo

In caso di distruzione o perdita totale la Società corrisponde una somma pari al valore commerciale dell'oggetto nel luogo ed al momento del Sinistro, dedotti eventuali recuperi.
In caso di danneggiamento la Società, tenendo anche conto degli interessi dell'Assicurato, corrisponde il più favorevole indennizzo tra quanto segue:

- la differenza tra il valore commerciale che l'oggetto aveva al momento e nel luogo del sinistro e quello dell'oggetto nello stato in cui si trova dopo il Sinistro;
- il costo del restauro (eseguito con l'accordo della Società stessa) più il deprezzamento dell'opera assicurata nella percentuale massima dell'80%.

L'assicurazione è prestata con stima accettata, sulla base dell'elencazione delle opere così come prodotti dall'Ente assicurato, quindi il valore commerciale dell'oggetto nel luogo ed al momento del sinistro è quello di detta stima.

Art. 2.8 Assicurazione a Primo Rischio Assoluto

L'assicurazione è prestata a "Primo Rischio Assoluto" e cioè senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.
Per "Primo Rischio Assoluto" si intende la forma di copertura mediante la quale, indipendentemente dal valore reale e totale dei beni, la Società si impegna a indennizzare in caso di sinistro i danni subiti fino al limite della somma assicurata.

Art. 2.9 Limite massimo di indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C., per nessun titolo la Società può essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
L'Assicurato non ha diritto ad abbandonare alla Società né in tutto né in parte gli oggetti residuati o salvati dal sinistro.

Art. 2.10 Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno, accertata la legittimazione e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, salvi i casi di impugnazione del verbale peritale di cui alla presente sezione 2 alla clausola "Mandato dei Periti".

Art. 2.11 Recupero degli oggetti di cui alla denuncia di sinistro

Se gli oggetti di cui alla denuncia di sinistro vengono recuperati in tutto od in parte, l'avente titolo all'indennizzo deve darne avviso alla Società.
Tali oggetti sono di proprietà della Società qualora essa abbia indennizzato integralmente il danno a termini di polizza. La Società può consentire all'avente titolo di riacquistare la proprietà degli oggetti ove questi provveda a restituire alla Società l'intero importo liquidatogli a titolo di indennizzo per gli oggetti medesimi.
Qualora la Società abbia liquidato solo parzialmente il danno, l'Assicurato ha la facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere, ripartendosi il ricavato della vendita in misura proporzionale tra la Società e l'Assicurato.
Ove gli oggetti di cui alla denuncia di sinistro vengano recuperati, in tutto od in parte, prima del pagamento dell'indennizzo, la Società è tenuta ad indennizzare per gli oggetti recuperati, soltanto i danni patiti dai medesimi in conseguenza del fatto che ha determinato la denuncia di Sinistro. Se a seguito del recupero si accerti che gli oggetti sono di qualità o valore diversi da quelli presi come riferimento per la determinazione del danno, gli oggetti restano nella disponibilità dell'avente titolo che si obbliga a restituire alla Società l'intero importo eventualmente liquidatogli a titolo di indennizzo per gli oggetti medesimi, fermo l'obbligo della Società di indennizzare soltanto i danni patiti dagli oggetti in conseguenza del fatto che ha determinato la denuncia di sinistro.

Art. 2.12 Colpa Grave

Sono comprese nell'Assicurazione le perdite ed i danni determinati o agevolati con:
a) colpa grave del contraente e/o assicurato, dei vettori e/o imballatori, installatori e depositari;
b) dolo e/o colpa dei dipendenti o rappresentanti del contraente e/o assicurato, degli organizzatori della mostra e/o esposizione nonché dei dipendenti delle strutture espositive utilizzate e di persone incaricate della sorveglianza dei locali.

Art. 2.13 Variazioni Climatiche

A parziale deroga della clausola "Esclusioni" lettera a) della presente Sezione, la garanzia comprende i danni materiali diretti derivanti da brusche variazioni climatiche purché conseguenti a guasto delle apparecchiature di climatizzazione e/o condizionamento e/o atte alla corretta umidificazione dell'aria

Art. 2.14 Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia espressamente alla azione di rivalsa, ad essa spettante ai sensi dell'Art. 1916 del Codice Civile nei confronti dell'Ente Contraente e delle persone delle quali sia legalmente responsabile (compresi amministratori e dipendenti), dei vettori terrestri, spedizionieri, imballatori, purché specializzati, nonché personale di servizio in generale ed addetti alla sorveglianza ed altri soggetti eventualmente responsabili del sinistro salvo il caso di dolo o colpa grave ed a condizione che l'Ente non intenda esercitare direttamente l'azione verso il responsabile stesso

Sezione 3. Garanzia Giacenza

Garanzia sempre operante

L'Assicurazione vale esclusivamente per la giacenza dei beni assicurati nelle ubicazioni specificate in polizza. L'assicurazione vale anche per i trasporti le movimentazioni e/o spostamenti dei beni assicurati all'interno della singola ubicazione, nonché tra un luogo ed un altro di quelli indicati in polizza, nonché, previa notifica alla Società, nelle nuove sedi permanenti. Nel caso di trasporti dovranno essere adottate le seguenti misure di sicurezza:

- fino a € 10.000.000,00 obbligo di due autisti a bordo dell'autocarro muniti di telefono cellulare e sorveglianza ininterrotta durante eventuali soste che devono avvenire in luogo illuminato e custodito;
- da € 10.000.000,00 ad € 30.000.000,00 obbligo di due autisti a bordo dell'autocarro muniti di cellulare e sorveglianza ininterrotta durante eventuali soste che devono avvenire in luogo illuminato e custodito, con scorta tecnica a seguito dell'autocarro;
- oltre i 30.000.000,00 obbligo di due autisti a bordo dell'autocarro muniti di telefono cellulare con sorveglianza ininterrotta durante eventuali soste, che devono avvenire in luogo illuminato e custodito, con scorta armata al seguito dell'autocarro.

La presente estensione di garanzia è operante a patto che i trasporti e l'imballo siano effettuati da operatori specializzati.

Art. 3.1 Condizioni per l'efficacia della garanzia giacenza. Gestione dei sistemi di sicurezza

La garanzia di cui alla presente sezione è subordinata alla condizione che:

a) non sia permesso ai visitatori di usare, spostare, toccare, maneggiare le opere. Sono ammissibili tali operazioni effettuate esclusivamente nell'ambito dei locali indicati in polizza dal personale incaricato dall'Assicurato per l'ordinaria pulizia degli oggetti stessi e relativi contenitori, per l'esame ed il riordino delle opere esposte, per l'allestimento, disallestimento e manutenzione, purché tali operazioni siano espletate con la massima precisione. Per quanto attiene oggetti assicurati per i quali ne sia prevista la consultazione, manipolazione, movimentazione e/o visione quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, libri e volumi in genere, manoscritti, trattati, registri, manuali, codici e stampe, la predetta prescrizione s'intende derogata purché la consultazione, manipolazione, movimentazione e/o visione avvenga:
   · nell'ambito dei locali identificati nella scheda di polizza "Descrizione ubicazioni dei beni assicurati",
   · nel rispetto delle norme di sicurezza e conservazione per la consultazione, movimentazione, manipolazione e visione previste dal regolamento di accesso ai predetti locali.
b) siano in atto tutte le protezioni notificate agli Assicuratori ed indicate nella descrizione dell'ubicazione dei beni assicurati allegata al presente contratto
c) che nelle ore di apertura al pubblico sia presente un servizio di sorveglianza
d) siano predisposte adeguate misure di prevenzione atte ad evitare qualsiasi contatto con i visitatori e le opere esposte
e) che nelle ore di chiusura al pubblico sia attivato l'impianto antintrusione indicato nella descrizione dell'ubicazione dei beni assicurati allegata al presente contratto, oppure sia attivato servizio di sorveglianza armato
f) che i mezzi di protezione e prevenzione siano mantenuti in perfetto stato di funzionalità ed efficienza
g) gli oggetti di piccole dimensioni e/o in metallo prezioso (oro, argento, bronzo, rame ecc.) siano collocati in vetrine o teche chiuse o ancorate a pareti e basamenti

Art. 3.2 Furto commesso dai dipendenti

La garanzia furto di cui alla Sezione 2 alla clausola "Oggetto dell'Assicurazione" delle Condizioni Generali di assicurazione è prestata anche se l'autore del furto sia un dipendente del Contraente o dell'Assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:

- che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali
- che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni all'interno dei locali

Art. 3.3 Furto con destrezza

La garanzia è estesa al furto con destrezza nell'interno dei locali commesso durante l'orario di esposizione al pubblico purché denunciato entro le 48 ore immediatamente successive alla constatazione all'evento stesso.

Art. 3.4 Rottura accidentale di oggetti fragili

La garanzia comprende la rottura di oggetti fragili purché gli stessi siano custoditi in teche chiuse o vetrine.
Tale garanzia comprende altresì, le rotture accidentali avvenute durante il maneggio effettuato esclusivamente nell'ambito dei locali indicati in polizza per:

- l'ordinaria pulizia degli oggetti stessi e/o dei relativi contenitori
- l'esame od il riordino della collezione
- durante le operazioni di trasloco o ristrutturazione dei locali

La garanzia cessa se l'assicurato usa gli oggetti per scopo diverso da quello di collezione e semplice esposizione.

Art. 3.5 Estorsione

A parziale deroga della clausola, Sezione 2, "Esclusioni" alle lettera g), l'assicurazione è estesa all'estorsione, intendendosi per tale il costringere la persona mediante violenza o minaccia a consegnare lei stessa gli oggetti assicurati.

Art. 3.6 Giacenza e trasporto verso restauratori

[1]Sono compresi in garanzia, senza premio aggiuntivo, i trasporti fino ad un limite di risarcimento di € 50.000,00 per singolo viaggio, per restauro degli oggetti assicurati, in ambito regionale, e sempreché l'imballaggio sia effettuato a regola d'arte ed adeguato alla natura delle opere; i trasporti devono essere effettuati da almeno due persone munite di telefoni cellulari e con automezzi costantemente ed ininterrottamente sorvegliati,
I suddetti oggetti s'intendono altresì assicurati temporaneamente in giacenza presso qualsiasi laboratorio di restauro a condizione che i mezzi di protezione dei locali, ove gli stessi sono in restauro, siano costituiti da robusti serramenti pieni chiusi da validi congegni a porte e robuste ante od inferriate fisse a protezione di finestre od altre aperture trovantisi ad altezza inferiore a 4 metri dal suolo o da ripiani accessibili dall'esterno e che sia funzionante ed attivato impianto di allarme antintrusione collegato a centrale di controllo o istituto di vigilanza privato.
La garanzia è valida a condizione che l'evento venga segnalato anticipatamente e vi sia conferma scritta della Compagnia.

Art. 3.7 Esclusione per opere all'aperto

Per le opere d'arte collocate all'aperto, all'esterno dei locali museali s'intendono esclusi dalla garanzia gli atti vandalici, le rigature, le ossidazioni ed imbrattamenti in genere e i danni da furto; inoltre in caso, e/o in previsione di eventi non altrimenti esclusi, a causa dei quali sia immaginabile che un danno possa derivare alle opere, è fatto obbligo al Contraente di porre in essere le ragionevoli misure di salvaguardia dell'integrità delle opere stesse.

Art. 3.8 Calcolo del premio

I Beni soggetti alla disciplina di cui al Decreto Legislativo n. 42 del 22.01.2004 ss.mm. e ii sono esenti da imposte ai sensi della L. n. 53 del 28.02.1983 :
Ciò precisato la Somma Assicurata a Primo Rischio Assoluto € 16.375.000,00 (Euro sedicimilionitrecentosettantacinquemila/00) con un sottolimite per singola opera/bene assicurata/o € 1.5000.000,00 (Euro unmilionecinquecentomila/00)

Art. 3.9 Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.
La firma apposta dal Contraente sui moduli a stampa forniti dalle Società assicuratrici valgono solo quale presa d'atto dei premi e della ripartizione dei rischi tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.

Art. 3.10 Scoperti, franchigie e limiti di risarcimento

La Società indennizzerà tutti i danni materiali causati ai beni assicurati entro i limiti di indennizzo, le franchigie e gli scoperti previsti qui di seguito.

GARANZIA	LIMITI DI INDENNIZZO	SCOPERTO /FRANCHIGIA
Eventi Atmosferici	80% delle somme assicurate	Franchigia € 2.500,00
Inondazioni Alluvioni	50% delle somme assicurate	Franchigia € 5.000,00
Eventi Sociopolitici / terrorismo	80% delle somme assicurate	Franchigia € 2.500,00
Terremoto	50% delle somme assicurate	Franchigia € 5.000,00

Sezione 4. Garanzia Trasporto beni proprietà dell'Ente Contraente

Garanzia attiva solo se espressamente richiesta dal Contraente

E' facoltà del Contraente richiedere l'estensione della garanzia durante il trasporto degli oggetti d'arte. La garanzia per le opere che di volta in volta verranno segnalate, inizia dal momento in cui gli oggetti stessi vengono rimossi dal loro luogo di origine per essere ivi imballati ed intraprendere il relativo trasporto. L'assicurazione prosegue durante tutto il trasporto (comprese le eventuali giacenze temporanee). L'assicurazione cessa quando gli oggetti vengono disimballati e collocati nel luogo loro destinato.
La garanzia s'intende convenuta sulla base di "stima accettata"

Art. 4.1 Condizioni per l'efficacia della garanzia trasporto

La garanzia è prestata a condizione che:

a) tutte le operazioni, in particolare quelle di imballaggio, siano effettuate a regola d'arte da personale specializzato o da personale di fiducia del Contraente/Assicurato;
b) che l'imballaggio sia di tipo professionale adeguato alla natura delle opere in relazione al tipo di trasporto effettuato;
c) nei trasporti su strada le opere siano collocate in veicoli aventi vani di carico senza finestrature interamente metallici o di materie plastiche rigide, escluse comunque le strutture telonate, con porte e sportelli di accesso bloccati da idonei sistemi di chiusura; i veicoli devono essere costantemente ed ininterrottamente sorvegliati anche durante le soste;
d) nei trasporti a mezzo ferrovia vengano adoperati vagoni chiusi costantemente vigilati;
e) sono esclusi i viaggi a mezzo nave, con la sola eccezione degli oggetti imballati in casse climatizzate

Art. 4.2 Esclusione danni da vizio, difetto, insufficienza di imballaggio

Sono esclusi i danni dovuti a difetto, vizio od insufficienza di imballaggio, ovvero tutto quanto non conforme alla così detta regola d'arte prevista per l'imballaggio e specifica per ogni tipologia di bene. Sono tuttavia assicurati i danni causati da vizi occulti dei materiali impiegati per l'imballaggio, ferma la facoltà di regresso della Società verso il fornitore dei materiali.

Art. 4.3 Rottura oggetti fragili

La garanzia è estesa alla rottura accidentale degli oggetti fragili a condizione che vengano imballati in casse, maneggiati e caricati in maniera professionale e tenendo conto della loro specifica natura.

Art. 4.4 Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia alla rivalsa nei confronti di:

- trasportatori e/o spedizionieri: purché specializzati nel settore Arte
- imballatori: purché specializzati nel settore Arte

a condizione che l'Assicurato stesso non eserciti tale facoltà. Per i vettori e/o spedizionieri la rinuncia alla rivalsa è solo per la parte di danno eccedente la loro responsabilità legale.

Art. 4.5 Calcolo e pagamento del premio

Il premio di ogni singolo trasporto sarà calcolato applicando alle somme assicurate i seguenti tassi lordi in base a:

- Trasporto in Italia ……% a tratta
- Trasporto in Europa ……% a tratta
- Trasporto nel resto del Mondo ……% a tratta

La presente garanzia è prestata con un premio minimo lordo di € …. per ogni viaggio.
Il premi relativi a tale garanzia saranno pagati dal Contraente in sede di regolazione premio al termine di ogni annualità assicurativa secondo quanto disposto dal corrispondente articolo delle Norme che regolano l'assicurazione in generale.

Sezione 5. Garanzia "CHIODO A CHIODO"

Garanzia attiva solo se espressamente richiesta dal contraente tramite apposita scheda allegata alla presente polizza (allegato C)

E' facoltà del Contraente richiedere la copertura assicurativa di dipinti, sculture, mobili, libri antichi, argenti, oggetti di antiquariato, reperti archeologici e strumenti musicali, esclusi gioielli, oggetti in metallo prezioso (oro e platino), pietre dure, pietre preziose e tappeti salvo che si tratti di oggetti archeologici o di importanza storica ed artistica - anche di proprietà di terzi - presso:

- Esposizioni e mostre, organizzate dal Contraente o da terzi per conto del Contraente;
- Sale o luoghi per concerti nel caso trattasi di strumenti musicali

La garanzia di cui alla presente sezione viene prestata per gli oggetti descritti negli elenchi che di volta in volta, il Contraente invia alla Società ed inizia dal momento in cui gli oggetti stessi vengono rimossi dal loro luogo di origine per essere ivi imballati ed intraprendere il relativo trasporto. L'assicurazione prosegue durante i viaggi e le giacenze presso luoghi indicati nelle singole comunicazioni, comprese le esposizioni al pubblico. L'assicurazione cessa quando gli oggetti, compiuto l'ultimo viaggio, vengono disimballati e collocati nel luogo loro destinato.
Sono pertanto compresi i danni occorsi durante le operazioni di imballaggio e disimballaggio.

Art. 5.1 Somme assicurate

La garanzia, convenuta su base valore dichiarato per beni di proprietà di terzi soggetti privati, e su base di stima accettata per i beni di proprietà dell'Ente assicurato o di terzi soggetti pubblici, decorre dalla data della richiesta di copertura effettuata dal Contraente, per somme assicurate non superiori ad € 1.000.000= per singola ubicazione e/o trasporto per esposizioni e giacenze presso sedi museali, esposizioni e mostre organizzate dal Contraente o da terzi per conto del Contraente, sale o luoghi per concerti, nel caso trattasi di strumenti musicali, nell'ambito del territorio italiano e dei Paesi Cee.
Per valori superiori o per altri luoghi, la garanzia decorre dopo la conferma scritta della Società.
E' facoltà dell'Ente richiedere alla Società l'emissione di certificati di assicurazione attestanti termini e condizioni della copertura assicurativa .

Art. 5.2 Condizioni per l'efficacia della garanzia giacenza. Gestione dei sistemi di sicurezza

La garanzia di cui alla presente sezione è subordinata alla condizione che

a) non sia permesso ai visitatori di usare, spostare, toccare, maneggiare le opere. Sono ammissibili tali operazioni effettuate esclusivamente nell'ambito dei locali indicati in polizza dal personale incaricato dall'Assicurato per l'ordinaria pulizia degli oggetti stessi e relativi contenitori, per l'esame ed il riordino delle opere esposte, per l'allestimento, disallestimento e manutenzione, purché tali operazioni siano espletate con la massima precisione
b) siano in atto tutte le protezioni notificate agli Assicuratori ed indicate nella scheda di attivazione della copertura da "chiodo a chiodo"
c) che nelle ore di apertura al pubblico sia presente un servizio di sorveglianza
d) siano predisposte adeguate misure di prevenzione atte ad evitare qualsiasi contatto con i visitatori e le opere esposte
e) che nelle ore di chiusura al pubblico sia attivato l'impianto antintrusione indicato nella scheda di attivazione della presente copertura da "chiodo a chiodo", oppure sia attivato servizio di sorveglianza armato;
f) che i mezzi di protezione e prevenzione siano mantenuti in perfetto stato di funzionalità ed efficienza
g) gli oggetti di piccole dimensioni e/o in metallo prezioso (oro, argento, bronzo, rame ecc.) siano collocati in vetrine o teche chiuse o ancorate a pareti e basamenti

Art. 5.3 Condizioni della garanzia.

La garanzia è prestata nelle modalità previste – nessuna esclusa - dalla sezione "Garanzia Giacenza" e dalla sezione "Garanzia Trasporti".

Art. 5.4 Calcolo del premio

Il premio relativo ad ogni singola garanzia temporanea sarà riferito alla sotto indicata classificazione degli oggetti esposti:

- Classe A: Dipinti o disegni realizzati con tecniche tradizionali
- Classe B: sculture non fragili, mobili, libri antichi, strumenti musicali e reperti archeologici, esclusi gioielli (oro e platino), pietre dure e preziose, tappeti
- Classe C: oggetti fragili /vetro, porcellana, terracotta, gesso ecc.), tappeti che siano oggetti archeologici o di importanza storica ed artistica

Il premio di ogni singola applicazione sarà calcolato applicando quindi:

- **Classe A**: un tasso lordo di …. %° alla somma assicurata per ogni mese o frazione di mese;
- **Classe B**: un tasso lordo di …. %° alla somma assicurata per ogni mese o frazione di mese;
- **Classe C**: un tasso lordo di …. %°[2] alla somma assicurata per ogni mese o frazione di mese;

Il premi relativi a tale garanzia saranno pagati dal Contraente in sede di regolazione premio al termine di ogni annualità assicurativa secondo quanto disposto dal corrispondente articolo delle Norme che regolano l'assicurazione in generale.

Sezione 6. Costi di Restauro

Garanzia attiva previa accettazione da parte del mercato assicurativo

Art. 6.01 Costi di restauro

In caso di danno risarcibile ai termini del presente contratto la Società è tenuta a corrispondere un importo non superiore ad Euro 700.000,00 per annualità assicurativa, a Primo Rischio Assoluto - ovvero senza l'applicazione della Regola Proporzionale di cui all'art.1907 del Codice Civile – per spese necessarie al restauro degli elementi architettonici e decorativi con i seguenti limiti di risarcimento relativi ai beni che a mero titolo esemplificativo e non limitativo sono di seguito elencato:

- Affreschi, dipinti murali, boiserie, bassorilievi e simili, soffittature a cassettone, stucchi, tessuti e carte da parati antiche, vetrate artistiche, mosaici max Euro 500,00 per metro quadrato danneggiato
- Balaustre, inferriate, parapetti, cancellate max Euro 500,00 per metro lineare danneggiato
- Elementi architettonici (quali, scalinate, cariatidi, guglie, pinnacoli, colonne marmoree, caminetti, cancelli, porte e portali) Max Euro 500 per oggetto danneggiato

Qualora gli elementi sopra descritti siano di pertinenza di muri esterni od androni aperti, e si trovino ad altezza inferiore a 4 mt dal suolo, sono esclusi i danni da imbrattamento, graffiti, incisioni.
Sono comunque comprese le spese per ripulitura o mero ripristino estetico fino ad un importo massimo di Euro 750,00 per sinistro, serie di sinistri, annualità assicurativa.

La Società corrisponderà , con il massimo di Euro 5.000,00 per sinistro, le spese per trasporto, montaggio, smontaggio e noleggi di impalcature, ponteggi, tra battelli, mezzi di sollevamento e quant'altro di inerente; nonché eventuali analisi di laboratorio che si siano rese necessarie per le operazioni di restauro.

Riparto di Coassicurazione
Il rischio di cui alla presente polizza viene ripartito tra le Compagnie secondo le quote indicate nelle seguente tabella

Compagnia	Quota	Agenzia	
			Delegataria
			Coass.
			Coass.
			Coass.

Disposizione finale
Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.
La firma apposta dal Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

IL CONTRAENTE **LA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI**

…… …….

LE COASSICURATRICI

……

CLAUSOLE VESSATORIE
Ai sensi degli artt. N. 1341 e 1342 del C.C. il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le seguenti Condizioni di Assicurazione:

- **Art. 1.3** delle Norme che regolano l'Assicurazione in generale, Assicurazione presso diversi assicuratori
- **Art. 1.7** delle Norme che regolano l'Assicurazione in Generale, Recesso a seguito di sinistro
- **Art. 2.4 e 2.5, 2.6** Condizioni generali di Assicurazione valide per tutte le sezioni, Obblighi in caso di sinistro, Procedura per la valutazione del danno, Mandato dei Periti

IL CONTRAENTE
……..

ALLEGATO 1 ELENCO OPERE ALL'APERTO E RELATIVE UBICAZIONI

TITOLO	TECNICA MATERIA	ATTUALE COLLOCAZIONE
Scultura monumentale di ANTONIO GARELLA - Monumento a Francesco Datini (1896)	Scultura in marmo bianco, bronzo a fusione	Piazza del Comune
Scultura monumentale di Henry Moore (1898-1986) -	Forma squadrata con taglio in marmo di Carrara scolpito - h 5,44 mt	Piazza San Marco
Scultura Monumentale di GIO' POMODORO Isla Nigra (1973)	Pietra di Trani scolpita - h 2,65 mt, largh. 4,15 mt, lungh. 2,75 mt	Giardino comunale di Via Carlo Marx
Scultura " il Mazzocchio" di Ben Jakober	Scultura in tubi di ferro	Via Pomeria
Orologio " Count up" di Alessandra Andrini	Monumento alla resistenza	Piazza dell'Università
Scultura monumentale di ORESTE CHILLERI (ideatore e esecutore) GALLI FONDERIA (fusione) - monumento a Gaetano Magnolfi (1907-1908)	Pietra di Alberese scolpita, bronzo a fusione	Piazza Santa Maria della Pietà
Scultura monumentale di ALESSANDRO LAZZERINI (1869-1942) - monumento a Giuseppe Mazzoni	Marmo bianco - h 7,48 mt	Piazza Duomo
Scultura monumentale di ANTONIO MARAINI (1881-1963) - Monumento ai caduti	Pietra di Albrerese scolpita, marmo bianco scolpito, marmo verde di Prato scolpito e bronzo fuso - h 5,40 mt, largh. 7,60 mt, lungh. 3,30 mt	Piazza Delle Carceri
Scultura monumentale di MIHU VULCANESCU (1937-2002) - Monumento alla liberazione e della pace	Due pannelli di cemento armato rivestiti sul fronte da mattonelle di ceramica dipinta - dimensioni 10,10 mt x 4,00 mt	Parco della Liberazione e della Pace

Scultura monumentale di GILBERTO TOZZI - Monumento al deportato	Marmo verde di Prato scolpito - h 1,90 mt, largh. 1,60 mt, lungh. 1,00 mt	Parco della Liberazione e della Pace
Scultura di LEONETTO TINTORI (1908-2000) - Madonna e S. Anna (tabernacolo)	Tre gruppi modellati di ceramica dipinta - dimensioni 140x90x115 e 115x45x25	Via di Cantagallo
Scultura di LEONETTO TINTORI (1908-2000) - Monumento dei martiri di Figline, 6 settembre 1944	Ceramica dipinta - dimensioni 210x180x20	Via 29 Martiri di Figline
Scultura di LUCIANO MINGUZZI (1911-1983)	Doppio battente unito da cardini formato da lastre, bronzo a fusione; ferro battuto - dimensioni 150x110x57	Giardino della Chiesa della Sacra Famiglia in Viale Borgovalsugana
Scultura di JORIO VIVARELLI - La Speranza (1979)	bronzo - h 180 cm	Palazzo comunale
Scultura di VITTORIO TAVERNARI (1919-1987) - Forma antropomorfa per l'Isola d'Elba XX secolo	Bronzo fuso	Via Arcivescovo Martini
Scultura di SALVATORE (Messina) - Forma moderna	In ferro	Abside di San Francesco - giardino
Scultura monumentale di JACQUES LIPCHITZ (1891-1973) - Statua Bronzea	Statua Bronzea	Scala di ingresso al Palazzo pretorio
Pannelli dipinti		Bastione delle forche
		Bastione delle forche
		Bastione delle forche
		Bastione delle forche
		Bastione delle forche
		Bastione delle forche
		Bastione delle forche
		Bastione delle forche

ALLEGATO 2

FACILITY REPORT

Museo di Palazzo Pretorio

Piazza del Comune
Prato - Italia

CONDIZIONI DI SICUREZZA

- IMPIANTO ANTINCENDIO: Il palazzo è dotato di impianto di rilevazione fumi in tutte le sale di tutti i piani. Tutti i piani sono dotati di naspi ed estintori. Le uscite di sicurezza sono segnalate ovunque. L'ascensore è di tipo resistente al fuoco, quindi può essere utilizzato come via di fuga. La zona dei piani attraversata dallo stesso è divisa in compartimenti per consentire, in caso di pericolo, un eventuale deflusso in sicurezza. In caso d'incendio viene messo in atto il programma di evacuazione dal personale addetto e si attiva la chiamata con i vigili del fuoco di Prato.
- IMPIANTO DI ALLARME : Impianto di allarme antintrusione permanente in tutti i locali. Collegamento a VV.GG. Il museo è collocato di fronte al presidio dei Vigili Urbani in funzione 24 ore su 24
- NOTTE : durante la notte, il Museo è chiuso e tutti i sistemi elettronici di sorveglianza ed il sistema di allarme sono attivati, controllati dalla centrale del servizio di vigilanza;
- PIANO DI SICUREZZA : un dettagliato piano di sicurezza è impostato e condiviso da tutti gli operatori
- SERVIZI : Negli orari di apertura le sale della mostra sono presidiate da un numero di persone che può variare da otto a dieci, tra custodi e guardie non armate.Due custodi sono assegnati specificamente ai servizi di accoglienza e bookshop. Il servizio di custodia può essere modificato, se richiesto dalle condizioni di prestito.

CONDIZIONI AMBIENTALI

1) ILLUMINAZIONE: Vengono utilizzate prevalentemente lampade a led, Il livello massimo dei raggi UV non supera i 75 micro watts per lumen.
2) CONTROLLO DELL'UMIDITA' E TEMPERATURA: il museo è dotato di impianto di riscaldamento a pavimento, la climatizzazione ed il controllo dell'umidità avvengono per 24 ore al giorno, il museo è dotato di aggiornate centraline di controllo dell'umidità e della temperatura regolabili a seconda delle sale:
min. 19° max. 21°
min. 45% max. 55%

Palazzo Comunale

Piazza del Comune, 2
Prato – Italia

L'EDIFICIO
Descrizione: struttura costituita da due piani strutturati in diverse sale, cavedi, locali tecnici, ect..

CONDIZIONI DI SICUREZZA

- IMPIANTO ANTINCENDIO: L'edificio è dotato di estintori in loco e di rilevatori di fumi e collegato al centro di controllo 24 ore su 24 .
- IMPIANTO D'ALLARME: sicurezza del perimetro esterno; Il Palazzo è protetto da sensori , dotato di telecamere a circuito chiuso collegate alla centrale della Polizia Municipale in funzione 24/24 ore.
  Principale Centro di controllo : tutti i sistemi sono collegati 24/24 ore alla centrale della Polizia Municipale.
- PIANO DI SICUREZZA: Un dettagliato piano di sicurezza è impostato e condiviso da tutti gli operatori.
- VIGILANZA : negli orari di apertura del Palazzo , (7.30-23.30) la zona dell'atrio è presidiata costantemente da personale della Polizia Municipale che controlla gli accessi dei visitatori

Deposito del Museo di Palazzo Pretorio (Antiche Stanze di S. Caterina)

Via Santa Caterina, 17
Prato - Italia

CONDIZIONI DI SICUREZZA

- IMPIANTO ANTINCENDIO: Le stanze sono dotate di quattro estintori in loco e di un sistema di climatizzazione mobile
- IMPIANTO D'ALLARME: la sala è dotata di impianto con dieci sensori infrarossi e di centralina collegata alla centrale della Polizia Municipale.
- SISTEMI DI SICUREZZA : la sala è dotata di 9 finestre, sei delle quali dotate di inferriata
- PIANO DI SICUREZZA: Un dettagliato piano di sicurezza è impostato e condiviso da tutti gli operatori.

Deposito del Museo Palazzo Pretorio (Palazzo delle Scuole, Via Ricasoli ang. Piazza del Comune)

Via Ricasoli
Prato – Italia

Presenta le stesse caratteristiche di sicurezza e ambientali dell'area espositiva del Museo di Palazzo Pretorio

Cassero Medievale

Viale Piave, s.n.
Prato – Italia

DESCRIZIONE IMMOBILE: Edificio monumentale. Porzione di camminamento medievale in parte coperto da soffitto a volta.
CONDIZIONI DI SICUREZZA

- IMPIANTO ANTINCENDIO: Lo spazio è dotato estintori.
- SISTEMI DI SICUREZZA : La parte coperta ha due porte d'accesso chiuse con lucchetti. Le porte d'accesso sono a loro volta protette da inferiate chiuse da lucchetti. Le finestre sono dotate di inferriata.

Castello dell'Imperatore

Piazza delle Carceri, s.n.
Prato – Italia

DESCRIZIONE IMMOBILE: Edificio monumentale. Perimetro in pietra con camminamento superiore e stanze collocate nelle torri perimetrali,

CONDIZIONI DI SICUREZZA

- IMPIANTO ANTINCENDIO: Lo spazio è dotato estintori.
- SISTEMI DI SICUREZZA : Accesso chiuso da portone con chiave. Le stanze delle torri interne (dove sono collocate le opere) sono chiuse da chiavi custodite nella portineria.

Biblioteca comunale Lazzerini

Via Puccetti, 3
Prato - Italia
tel. 0574/1837800

CONDIZIONI DI SICUREZZA

- IMPIANTO ANTINCENDIO: L'edificio è dotato di estintori in loco e di rilevatori di fumi e collegato alle Guardie Giurate 24 ore su 24 .
- IMPIANTO D'ALLARME: sicurezza del perimetro esterno; finestre e accessi protette da sensori.
  Principale Centro di controllo : tutti i sistemi sono collegati 24/24 ore al servizio di vigilanza, e – attraverso questo – a Polizia municipale e Vigili del Fuoco.
- NOTTE: Durante la notte la Biblioteca Lazzerini è chiusa e tutti i sistemi elettronici di sorveglianza ed il sistema di allarme sono attivati , controllati dalla centrale di servizio di vigilanza .
- PIANO DI SICUREZZA: Un dettagliato piano di sicurezza è impostato e condiviso da tutti gli operatori (dell'Ente e della Cooperativa di servizi), e coordinato con il Museo del Tessuto.

CONDIZIONI AMBIENTALI

- ILLUMINAZIONE: Tipo di illuminazione in gran parte naturale, idonea a rispettare le caratteristiche del patrimonio librario

- I materiali posti sugli scaffali sono TUTTI dotati di chip antitaccheggio ; il materiale più antico è conservato il scaffali più antichi accessibili solo agli operatori ; le raccolte a deposito sono accessibili solo agli operatori